



**3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVIZIO PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in un unico lotto, di n. 18 fotocopiatrici digitali occorrenti ai Servizi Comunali, comprensivi del servizio di assistenza tecnica integrale con durata anni due dalla consegna, come meglio specificato nei successivi articoli.

L'importo complessivo della fornitura, ammonta a complessivi Euro 99.000,00 = con iva, comprensivi del servizio assistenza e manutenzione per anni 2.

ART. 2- NUMERO DI FOTOCOPIATRICI

E' richiesta la fornitura dei seguenti apparecchi digitali nuovi di fabbrica, che garantiscano una costante e regolare produzione di copie:

- N. 8 Fotocopiatrici multifunzionali a colori C.P.M. 35 numero- prezzo unitario 5.500,00= iva esclusa comprensivo di manutenzione per anni 2
- N. 10 Fotocopiatrici Multifunzionali B/N C.P.M 30- prezzo unitario 3.850,00= iva esclusa comprensivo di manutenzione per anni 2.

Caratteristiche tecniche comuni:

- fotocopiatrici digitali multifunzioni
- alta velocità di copie al minuto,
- copie fronte retro ,
- capacità di carico di 500 fogli,
- formato massimo A3, ciclo di funzionamento 70.000/100.000 immagini

ART. 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - PRESTAZIONI

1. Per gli apparecchi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare il servizio di manutenzione integrale per la durata di anni due, a partire dalla consegna.

2. La manutenzione dovrà essere eseguita al piano presso le dipendenze varie indicate negli ordinativi, salvo le eccezioni che dovessero comportare il ritiro per riparazioni presso l'officina medesima.

3. Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con l'impiego di personale qualificato e di comprovata serietà professionale e utilizzando esclusivamente ricambi ed accessori originali.

4. Il servizio di assistenza tecnica integrale prevede le seguenti prestazioni:

a. l'assistenza tecnica, in caso di malfunzionamenti e di problemi di qualsiasi natura;

b. la fornitura e messa in opera di tutti i materiali d'uso e consumo, nessuno escluso ed eccettuato, quali toner, solventi, lame di pulizia, filtri lampade, rulli ecc. ed ogni altro elemento atto a garantire un regolare e costante funzionamento degli apparecchi;

c. l'esecuzione degli interventi di ripristino dovranno essere effettuati entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, esplicabili in forma o scritta o verbale dagli utilizzatori, precisando che in caso di mancato intervento o ripristino si provvederà ad applicare le penali previste, salvo causa di forza maggiore;

d. in particolare, quando gli interventi tecnici comportino il ritiro in officina dell'apparecchiatura e/o l'immobilizzo che perduri per oltre tre giorni lavorativi, alla scadenza di tale termine, questa dovrà essere temporaneamente sostituita con altro apparecchio avente identiche caratteristiche;

e. I ricambi e gli accessori sopra elencati dovranno essere "originali", quindi marchiati dalla casa produttrice. L'assistenza dovrà essere garantita in forma continuativa, senza interruzioni per ferie od altra causa.

5. Sono esclusi dagli oneri a carico della ditta aggiudicataria:

a. le riparazioni per danni agli apparecchi subiti a causa d'incendio, corto circuito, fulmine, allagamento, cadute e danneggiamenti arrecati da terzi;

b. la fornitura di carta per xerografia.

6. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per ciascuna fotocopiatrice una scheda-macchina, riportante le caratteristiche (marca, modello velocità e numero di copie come da contatore) da aggiornare in relazione ad ogni singolo intervento, che sarà custodita da ogni ufficio utilizzatore.

7. L'aggiudicataria è tenuta all'esatto adempimento delle condizioni contemplate dal presente Capitolato d'Appalto, nonché alle richieste di assistenza effettuate dai Servizi Interessati e dovrà disporre di una linea FAX, libera e sempre attivata, a cui indirizzare le richieste di assistenza. Per la data e l'ora di richiesta farà fede il reporter del fax dell'ufficio dell'Ente.

8. l'ufficio utilizzatore del servizio certificherà la prestazione effettuata fornendo la fotocopia della scheda-macchina in dotazione ad ogni singola apparecchiatura, riportante le caratteristiche della stessa fotocopiatrice(marca modello, velocità e numero di copie come da contatore), fornita dalla ditta aggiudicataria e custodita dal responsabile addetto all'apparecchiatura di ogni utilizzatore.

Detta scheda riporterà ogni singolo intervento di manutenzione effettuato, la data, eventuali sostituzioni di prezzi di ricambio e sarà controfirmato in ogni sua parte dal Responsabile dell'Ufficio. La fotocopia della scheda dovrà essere trasmessa dagli Uffici al Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali nei tre giorni successivi all'intervento di che trattasi.

ART. 4 – TERMINE DI CONSEGNA

In seguito all'atto di aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, il Servizio Provveditorato, su indicazione della III Direzione Patrimonio e Logistica, invierà uno o più ordinativi in cui saranno specificati la tipologia, la quantità di prodotti, il luogo e ogni altra informazione inerente la consegna.

La consegna dovrà essere effettuata nelle sedi indicate entro e non oltre 30 giorni lavorativi, dal momento di ricevimento dell'ordine da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 5 – RIFIUTO DELLA FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione dei prodotti che dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche, qualitative, ecc., previste dal presente Capitolato e/o dichiarate in offerta. La ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese.

2. Se trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione scritta, l'impresa aggiudicataria non avrà provveduto alle sostituzioni dei prodotti rifiutati, il Comune potrà acquistare analoga merce rivolgendosi ad altri fornitori ed addebitare alla controparte il corrispondente costo.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non acquistare presso terzi i prodotti contestati, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, le penali previste

4. Qualora, invece, si ritenesse di accettare anche parzialmente i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento.

ART. 6 – RITARDI NELLE CONSEGNE

1. Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti, ed il ritardo sia superiore a 15 giorni consecutivi solari, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale – per ogni giorno di ritardo- dello 0,50% (zero virgolacinquantapercento) sul valore della merce non consegnata nei termini.
2. Tale penalità sarà applicabile fino ad un massimo di 30 giorni solari, trascorsi i quali il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danni a terzi delle forniture, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatta salva l'applicazione del maggior danno.
3. Nel caso in cui le sostituzioni specificate al precedente articolo non fossero eseguite nel termine massimo di 15 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta e, qualora l'Amministrazione non provvedesse ad acquistare altri prodotti presso terzi, si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sul valore della merce non consegnata nei termini, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore.
4. La penalità massima applicabile per ritardata consegna non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.
3. E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
4. L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

ART. 8 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale contesterà alla Ditta le inadempienze accertate assegnando all'appaltatore un termine perentorio di giorni dieci per inviare le proprie controdeduzioni.
2. Nel caso che l'appaltatore non controdeduca nel termine come sopra assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da €100,00 (cento/00) a €1.000,00 (mille/00) per ogni singola infrazione e a seconda della gravità dell'inadempienza accertata, fatto sempre salvo il diritto per il Comune di risolvere il contratto.
3. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.

4. Qualora l'apparecchio debba rimanere inattivo o non sia stato temporaneamente sostituito con altro, dopo cinque giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento, sarà applicata nei confronti della Ditta aggiudicataria una penale di €50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni successivo giorno lavorativo sino a quando l'apparecchio non sarà riattivato.

5. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto dal Comune.

La penalità massima applicabile per i casi sopra indicati non potrà in ogni caso sperare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora si verificano uno o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente secondo il disposto dell'articolo 16 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato.

2. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli.

4. Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

5. In caso di risoluzione del contratto, verrà disposta se dovuta, la liquidazione alla Ditta aggiudicataria di quanto segue:

a. in dodicesimi la produzione resa dai fotoriproduttori regolarmente funzionanti;

b. in dodicesimi dedotti dalle penali applicate, pro die, per quello o quelli oggetto della contestazione.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

1. I pagamenti relativi alla presente fornitura saranno eseguiti, in assenza di contestazioni, previa verifica e collaudo degli apparecchi, secondo le seguenti modalità:

a. il costo relativo ai fotocopiatori sarà liquidato e pagato a consegna regolarmente effettuata e a collaudo positivo, su presentazione di fattura;

b. il servizio di assistenza tecnica sarà liquidato e pagato a scadenza annuale su presentazione di regolare fattura;

ART. 11 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura, ammonta a complessivi Euro 99.000,00 = iva compresa

ART. 12- INIZIO DELL'APPALTO E REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA

Alla notifica dell'avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di appalto, la Società aggiudicataria si impegna a dare inizio alla fornitura, entro il termine massimo di 10 giorni.

ART. 13 – DISCIPLINA DELLA GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura sarà acquisita facendosi ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, mediante espletamento di apposita gara regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163\06 e s.m.i., dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo De Rosa, Dirigente del Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali

L'aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta valida, avverrà con il criterio previsto dall'art.82 del D.Lgs 163\2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso unico percentuale sui prezzi indicati all'art. 11.

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere, per ogni lotto, il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 14 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare a seguito della lettera d'invito a pena di esclusione, la seguente documentazione :

a) istanza di partecipazione regolarmente firmata e corredata da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

b) dichiarazione del legale rappresentante, con le forme di cui all'art.38 del DPR 445\2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con la quale sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art.76 del citato DPR 445\2000 e s.m.i. con riferimento alla gara in oggetto, si dichiara:

1) l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla lettera m) bis e comma 2 del D.L.vo 163\2006;

2) di essere in regola con le norme di cui alla legge 383\2001 (emersione del lavoro nero);

3) di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 C.C. con altri concorrenti singoli o in associazione, ai sensi dell'art.34 comma 2 D.Lgs. 163 \ 2006;

4) di aver preso esatta visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserva;

5) di aver preso visione e di accettare senza riserva o condizioni tutte le clausole previste nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto;

6) di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Napoli in data 01\08\2007 (pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it) e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

7) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della relazione previsionale e programmatica pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;

8) di essere disponibile ad effettuare le forniture nelle more della stipula del contratto;

c) almeno due referenze bancarie in originale, rilasciate da istituti bancari diversi;

d) dichiarazione resa con le modalità previste dal DPR 445\2000, indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data della gara, recante il nulla osta "antimafia", ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nelle forme previste dal DPR 445/2000;

f) cauzione provvisoria pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto, eseguita mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli in contanti, oppure tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, nelle forme ed ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/2006 con particolare riferimento ai comma 4 e 8 dell'art.75 del D.L.gs 163/2006. Nel caso di versamento in contanti lo stesso va corredato da dichiarazione d'impegno, prodotta da società assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese raggruppande o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura.

Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara.

La Società inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite.

La Società aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del Dlgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell'11 settembre 2007.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

g) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale la ditta concorrente, **indicando i numeri di matricola o iscrizione all'INPS e INAIL**, dichiara la propria regolarità contributiva nei confronti di tali Enti.

ART. 15 – DIVIETO SUBAPPALTO

E' vietato cedere o sub-appaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART.16- MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Entro il termine stabilito nella lettera di invito **-pena esclusione** – i concorrenti dovranno far pervenire al Protocollo Generale in Palazzo San Giacomo, in qualsiasi modo ad esclusione della consegna a mano, un plico contro-firmato sui lembi di chiusura e sigillato, recante oltre al nominativo del mittente, con indirizzo e recapito telefonico e fax, le seguenti diciture

➤ "Servizio Provveditorato- Acquisto fotocopiatrici per gli Uffici Comunali"

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione e

in tempo utile.

Il plico, per ogni lotto, dovrà contenere – **pena esclusione** – n.2 buste separate, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura, sigillate e riportanti il nominativo del mittente, contrassegnate con le seguenti diciture:

Busta A: documentazione amministrativa;

Busta B: offerta economica.

Nella busta A) dovrà essere contenuta, **pena esclusione**, la documentazione di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale.

Nella busta B) dovrà essere contenuta la dichiarazione del legale rappresentante o dal suo procuratore con l'indicazione del ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nell'art. 2, corredata dalle giustificazioni pertinenti l'oggetto della ai sensi dell'art. 86 comma 5 D.L.vo 163 \ 2006.

ART.17– AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta a condizione risolutiva nel senso che la stessa verrà annullata qualora, essendosi prodotto per partecipare alla gara autodichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. , non dovesse essere riscontrata la regolarità contributiva della ditta provvisoriamente aggiudicataria attraverso l'acquisizione, da parte di questo Ente, del D.U.R.C. con strumenti informatici, risalente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza in capo all'aggiudicatario proposto di una o più cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii o riscontri false dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e si valuteranno i requisiti della Società seconda in graduatoria e, in caso di esame positivo, si proporrà l'aggiudicazione della fornitura a quest'ultima. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

I concorrenti che avranno offerto uguale prezzo saranno invitati a migliorare, seduta stante, l'offerta; se non ci sono offerte migliorative, si procederà mediante sorteggio. Ferme restando le altre penalità stabilite dal presente Capitolato, nonché, per le forniture di valore pari o superiore a €50.000,00=, al netto d'IVA, dal protocollo di Legalità del 1° agosto 2007, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto con spese a carico del deliberatario, ed incamerare la cauzione, senza pregiudizio dei maggiori eventuali danni, nel caso di rifiuto di esecuzione di lavoro e/o di abituale trascuratezza dell'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto e/o di gravi inadempienze.

ART.18 – DIVIETO CESSIONE APPALTO E CREDITI

E' vietato alla Società cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte la fornitura ad altra Società.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con il Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali, salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto all'indennizzo di ogni eventuale danno. Questo Ente, infine, rimane estraneo sempre, anche in caso di cessione di credito avvenuta di fatto, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra la Società e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

ART. 19 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto, ove prescritto, e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria di ogni singolo lotto.

ART. 20- OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga di sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

L'aggiudicataria di ogni singolo lotto resterà personalmente obbligata verso l'Amministrazione per l'adempimento degli oneri assunti nei confronti del Comune a norma ed ai sensi del presente Capitolato, nonché di quello Generale di Appalto per i lavori e provviste da eseguirsi per conto dell'Amministrazione Comunale che qui si richiama in quanto applicabile. Per eventuali controversie legali è competente il Foro di Napoli.

ART. 23- DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza dell'appalto, in caso di gravi inadempienze e comunque in caso di ritardo del servizio oltre i dieci giorni.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria di ogni singolo lotto possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19.3.1990 n. 55. e s.m.i..

ART.24- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.

IL DIRIGENTE
(Dr. C. De Rosa)